PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

SETTORE AUTORIZZAZIONI E CONTROLLI

Impianti ed attività di cui all'art. 272, comma 2 del D.Lgs. 152/2006

AUTORIZZAZIONE IN VIA GENERALE PER LE EMISSIONI IN ATMOSFERA

AVG 0

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI COMUNI A TUTTE LE AUTORIZZAZIONI

(riferimento: dichiarazione di adesione – modulo C)

PRESCRIZIONI E RACCOMANDAZIONI COMUNI A TUTTE LE AUTORIZZAZIONI

(riferimento: dichiarazione di adesione – Modulo C)

L'autorizzazione in via generale si riferisce all'insieme delle attività che danno origine emissioni in atmosfera svolte nell'insediamento [1]; qualora una o più attività e/o impianti non siano autorizzabili in via generale, deve essere richiesta l'Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Nel caso in cui, unitamente alla nuova presentazione, alla modifica o al rinnovo dell'autorizzazione in via generale, siano già presenti o debbano essere richieste altre autorizzazioni in materia di tutela ambientale, autorizzazioni in materia di tutela del paesaggio e/o del governo del territorio, di cui all'art. 21 della Legge provinciale 17 settembre 2013, n. 19, l'autorizzazione in via generale deve essere ricompresa nel provvedimento unificato di Autorizzazione Unica Territoriale (AUT).

Possono essere autorizzati in via generale gli insediamenti in cui vengano svolte attività elencate nella parte II dell'allegato IV alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006, ovvero per le quali l'amministrazione provinciale abbia attivato le specifiche procedure, nei limiti delle soglie eventualmente previste e delle altre prescrizioni stabilite dall'art. 272 del medesimo decreto legislativo. Non possono avvalersi di autorizzazione in via generale, gli insediamenti in cui, nei cicli produttivi che danno origine ad emissioni, vengono utilizzate sostante o miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate come estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 del parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH).

Al fine di **dimostrare la sussistenza delle condizioni per potersi avvalere dell'autorizzazione in via generale, il gestore deve conservare**, a disposizione degli organismi preposti al controllo, per un periodo di **almeno 5 anni**, **copia della idonea documentazione.**

Oltre alle prescrizioni specifiche relative alle singole attività, il gestore deve osservare anche le seguenti **prescrizioni aventi validità generale**.

Impianti di sicurezza ed emergenza

Non sono assoggettate ad autorizzazione le emissioni provenienti da sfiati e ricambi d'aria esclusivamente adibiti alla protezione e alla sicurezza degli ambienti di lavoro in relazione alla temperatura, all'umidità e ad altre condizioni attinenti al microclima di tali ambienti. Altresì rimangono non assoggettate ad autorizzazione le emissioni provenienti da valvole di sicurezza, dischi di rottura e altri dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza, salvo quelli che, anche se messi in funzione in caso di situazioni critiche o di emergenza, operano come parte integrante del ciclo produttivo dello stabilimento.

Non sono considerate sfiati e ricambi d'aria le emissioni provenienti da punti di emissione specificamente destinati all'evacuazione di sostanze inquinanti dagli ambienti di lavoro, che pertanto devono essere indicate nel relativo allegato tecnico.

1 Con il termine "*insediamento*" si intende lo stabilimento nel caso di attività produttive, ovvero il luogo dove è situata la centrale termica nel caso di impianti termici civili.

Impianti mobili

Qualora nello stabilimento vengano esercitati impianti mobili che danno origine ad emissioni in atmosfera e che siano funzionali all'attività produttiva stessa svolta nello stabilimento, anche operanti per limitati periodi di tempo, anche nel caso siano utilizzati da un soggetto terzo, questi devono essere ricompresi nella dichiarazione di adesione. Gli impianti mobili non sono soggetti ad autorizzazione quando il loro utilizzo è di carattere eccezionale e non ragionevolmente prevedibile nel ciclo produttivo e riguardi interventi manutentivi alle strutture, come ad esempi interventi di manutenzione dei locali, installazione e manutenzione di impianti, rifacimento dei piazzali delle recinzioni etc etc.

1 Adempimenti

1.1 Modalità di adesione

Se sussistono le condizioni per l'applicazione dell'**autorizzazione unica territoriale (AUT) sopra richiamata,** il gestore deve presentare istanza di AUT, mediante il portale https://www.servizionline.provincia.tn.it, diversamente il gestore potrà presentare adesione alla via generale inoltrando la necessaria documentazione a mezzo pec agli indirizzi indicati nella modulistica dedicata.

Per presentare adesione alla via generale per le emissioni in atmosfera il gestore deve inoltrare il **modulo C**, sul quale devono essere riportati i dati anagrafici e indicando le attività svolte nell'insediamento e che danno origine ad emissioni in atmosfera, sia quelle nuove od oggetto di modifica sostanziale, sia le eventuali attività già autorizzate e non oggetto di modifica.

Unitamente al modulo C, con esclusione delle nuove adesioni per scadenza caso in cui va compilata unicamente la sezione A, devono inoltre essere presentati:

- estratto mappa o equivalente, in scala adeguata, in cui va evidenziata l'ubicazione dell'insediamento rispetto alle altri insediamenti del territorio (solo per nuovi insediamenti o trasferimenti);
- planimetria generale dell'insediamento, riportante **tutti gli impianti**, le aree di deposito o dedicate a specifiche attività e le relative emissioni convogliate, diffuse;
- gli allegati tecnici specifici (moduli C1, … , Cn), opportunamente compilati, relativi a tutte le attività svolte, ivi comprese anche quelle eventualmente già presenti e non oggetto di modifica; in particolare, compilando le specifiche tabelle, oltre alle informazioni relative all'insediamento ed alla potenzialità dell'impianto, devono essere riportate tutte le emissioni convogliate, e quelle in forma diffusa ad eccezione di quelle in forma diffusa descritte al successivo paragrafo 2.2.3 che si intendono implicitamente autorizzate subordinatamente al rispetto delle prescrizioni indicate.

Alle presentazioni di istanza va sempre allegata copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità.

1.2 Validità

La durata dell'autorizzazione in via generale è di quindici anni a decorrere dalla data di presentazione della dichiarazione di adesione[2] anche se successivamente a tale data sono intervenute modifiche all'autorizzazione in via generale, purché non siano intervenute modifiche legislative che rendano le condizioni contenute, incompatibili con i nuovi disposti legislativi. Per gli aspetti legati alle emissioni in atmosfera, l'adesione alla via generale ha effetto immediato; pertanto tutti gli impianti devono essere adeguati alla nuova autorizzazione.

2 Si applica anche ad insediamenti precedentemente autorizzati in via ordinaria anche in forma tacita, ovvero qualora risultino tali a seguito di presentazione di istanza nei termini di legge all'epoca vigenti.

Nel caso di **nuova adesione per scadenza** in assenza di modifiche, la nuova autorizzazione in via generale sostituisce l'autorizzazione previgente a decorrere dalla data della nuova adesione.

Nel caso di **adesione per modifica sostanziale**, la nuova autorizzazione in via generale sostituisce l'autorizzazione previgente a decorrere dalla data della nuova adesione, fermo restando che, per gli impianti oggetto di modifica sostanziale, fino alla data di messa a regime della modifica stessa, il loro esercizio e le relative emissioni sono autorizzati secondo la configurazione impiantistica previgente.

I nuovi impianti ovvero gli impianti esistenti oggetto di modifica sostanziale devono essere adeguati alla nuova autorizzazione a decorrere dalla data della rispettiva messa a regime, mentre per l'eventuale adeguamento alle prescrizioni della nuova autorizzazione degli impianti esistenti e non oggetto di modifica, salvo non sia diversamente disposto dalla legge, è stabilito un termine massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di adesione.

Qualora per l'adeguamento alla nuova autorizzazione, sia necessario sottoporre gli impianti a modifica sostanziale, il gestore dovrà indicare anche dette modifiche negli allegati tecnici allegati alla nuova dichiarazione di adesione, conformandosi inoltre alle prescrizioni indicate al successivo paragrafo 1.3.3.1.

Per gli stabilimenti autorizzati in via generale al 28 agosto 2020[3], dove sono presenti e autorizzati impianti che danno origine ad emissione nei quali sono utilizzate sostanze o miscele classificate come estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), entro il 28/08/2023 i gestori devono sostituire tali sostanze o miscele con sostanze o miscele non classificate come estremamente preoccupanti, oppure, entro la medesima data, presentare domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 allegando la relazione di cui all'art 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006.

Nel caso in cui le sostanze o miscele utilizzate negli impianti che danno origine ad emissione e facenti parte di stabilimenti autorizzati in via generale, siano riclassificate, successivamente all'adesione in via generale e comunque nel corso di validità della stessa, come estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) ovvero cui vengano attribuite indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd, il gestore deve entro 3 anni dalla nuova classificazione, sostituire tali sostanze con altre non classificate, oppure presentare istanza di autorizzazione unica territoriale corredata dalla relazione di cui all'art. 271 comma 7 bis del D.Lgs. 152/2006.

Fatto salvo il divieto di introdurre nuove sostanze o miscele classificate come estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) in stabilimenti esistenti autorizzati in via generale, nel caso di adesione per modifica sostanziale, il gestore deve comunicare se negli impianti che danno origine ad emissione in atmosfera, sono utilizzate sostanze o miscele classificate come estremamente preoccupanti dal regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH).

1.2.1 Emissione In forma diffusa

Ad eccezione delle aree di lavorazione e dei depositi di materiali polverulenti derivanti dalle lavorazioni, che dovranno essere esplicitamente descritti negli allegati tecnici specifici (vedasi paragrafo 1.1 Modalità di adesione), si intendono implicitamente autorizzati per le emissioni in forma diffusa con l'adesione alla via generale: le vie di transito interne allo stabilimento; le aree di stoccaggio delle materie prime e dei semilavorati non polverulenti, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni per il contenimento e la mitigazione riportati al paragrafo 2.2.3.

3 Data di entrata in vigore del D.Lgs. 102/2020

1.3 Prescrizioni correlate all'adesione all'autorizzazione in via generale

1.3.1 Nuovo insediamento o trasferimento

Il gestore **deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo**, la **data di messa in esercizio** di ciascuna unità produttiva e/o termica oggetto dell'autorizzazione in via generale al Settore Autorizzazione e Controlli dell'Agenzia provinciale protezione ambiente, ed al comune territorialmente competente.

Il gestore **deve altresì preventivamente comunicare la data di messa a regime** e, limitatamente alle emissioni convogliate, **la data di effettuazione dei primi autonomi controlli**. Fatte salve eventuali diverse indicazioni riportate nel paragrafo 5 "*Valori limite di emissione e sostanze oggetto di autonomo controllo*" delle autorizzazioni relative a specifiche attività, **la messa a regime deve avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio**.

Inoltre, fatte salve eventuali diverse indicazioni per impianti con funzionamento discontinuo (riportate ancora nel paragrafo 5 delle autorizzazioni relative a specifiche attività) devono essere osservate le seguenti prescrizioni relative agli autonomi controlli.

Entro trenta giorni dalla data di **messa a regime** di ciascuna unità produttiva e/o termica, il gestore **deve trasmettere** al Settore Autorizzazione e Controlli dell'Agenzia provinciale protezione ambiente, ed al comune territorialmente competente **i certificati di analisi** (firmati da un tecnico abilitato) relativi ai campionamenti effettuati.

Salvo quanto diversamente disposto dalla specifica AVG, detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti espressamente indicati per ciascuna specifica attività oggetto dell'autorizzazione in via generale nel paragrafo 5, e devono essere **eseguiti ciascuno mediante almeno due prelievi** (ognuno costituito da almeno tre campionamenti) **rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime**.

1.3.2 Cambio regime autorizzatorio di insediamento già autorizzato in via ordinaria

Per gli insediamenti precedentemente già autorizzati in via ordinaria e già a regime, fatte salve eventuali diverse indicazioni specifiche per l'attività (riportate sempre nel paragrafo 5 della specifica AVG), il gestore non deve effettuare ulteriori autonomi controlli sulle emissioni convogliate.

Per le eventuali unità produttive e/o termiche autorizzate e non ancora messe in esercizio, ovvero oggetto di modifica sostanziale, devono essere seguite le procedure descritte rispettivamente ai paragrafi 1.3.1 e 1.3.3.

1.3.3 Modifica sostanziale di un insediamento esistente (nuovi impianti o modifiche degli impianti già installati)

Il gestore **deve comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo, la data di messa in esercizio** di ciascuna unità produttiva e/o termica oggetto di modifica, al Settore Autorizzazione e Controlli dell'Agenzia provinciale protezione ambiente, ed al comune territorialmente competente.

Il gestore **deve altresì preventivamente comunicare la data di messa a regime** e, limitatamente alle emissioni convogliate, **la data di effettuazione dei primi autonomi controlli**. Fatte salve eventuali diverse indicazioni riportate nel paragrafo 5 delle autorizzazioni relative a specifiche attività, **la messa a regime deve avvenire entro trenta giorni dalla data di messa in esercizio**.

Inoltre, fatte salve eventuali diverse indicazioni per impianti con funzionamento discontinuo (riportate ancora nel paragrafo 5 delle autorizzazioni relative a specifiche attività) devono essere osservate le seguenti prescrizioni relative agli autonomi controlli.

Entro trenta giorni dalla data di **messa a regime** di ciascuna unità produttiva e/o termica oggetto di modifica, il gestore **deve trasmettere** al Settore Autorizzazione e Controlli dell'Agenzia provinciale protezione ambiente, ed al comune territorialmente competente **i certificati di analisi** (firmati da un tecnico abilitato) relativi ai campionamenti effettuati.

Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti espressamente indicati per ciascuna specifica attività oggetto dell'autorizzazione in via generale nel paragrafo 5, e devono essere **eseguiti ciascuno mediante almeno due prelievi** (ognuno costituito da almeno tre campionamenti) **rappresentativi dei primi dieci giorni di funzionamento a regime.** In ragione delle peculiari caratteristiche di alcune fasi lavorative di alcune attività, nelle singole AVG, per l'esecuzione degli autonomi controlli, possono essere stabilite specifiche condizioni per l'esecuzione degli stessi.

1.3.3.1 Modifiche necessarie per adeguamento di impianti esistenti

Le **modifiche** degli impianti già installati che si rendono **necessarie per l'adeguamento** alla nuova autorizzazione in via generale (ad esempio per intervenuti limiti più restrittivi) per nuova adesione (sia nel caso di scadenza naturale, sia nel caso di altre modifiche o ampliamenti dello stabilimento) **devono essere realizzate entro il termine massimo di 12 mesi a decorrere dalla data di nuova adesione**, salvo non sia diversamente disposto dalla legge.

Entro il medesimo termine il gestore, dandone **preventiva comunicazione** al Settore Autorizzazione e Controlli dell'Agenzia provinciale protezione ambiente, ed al comune territorialmente competente, deve **effettuare nuovi autonomi controlli** atti a dimostrare l'avvenuto corretto adeguamento.

Salvo quanto diversamente disposto nella singola AVG per alcune particolari operazioni, detti autonomi controlli, che devono riguardare le emissioni e gli inquinanti per i quali si è resa necessaria la modifica, devono essere eseguiti ciascuno mediante **almeno un prelievo** (**costituito da almeno tre campionamenti**) rappresentativo delle più gravose condizioni di esercizio.

I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere conservati dal gestore per un periodo non inferiore a 15 anni dalla data di effettuazione degli autonomi controlli.

1.3.4 Nuova adesione per scadenza

Fatte salve eventuali diverse indicazioni specifiche per l'attività (riportate sempre nel paragrafo 5 delle autorizzazioni relative a specifiche attività) e le eventuali modifiche che si rendano necessarie per l'adeguamento degli impianti già installati (come già indicato al precedente paragrafo 1.3.3.1), entro 12 mesi dalla data di adesione per scadenza, il gestore deve **effettuare autonomi controlli** dandone **preventiva comunicazione** al Settore Autorizzazione e Controlli dell'Agenzia provinciale protezione ambiente ed al comune territorialmente competente. Detti autonomi controlli devono riguardare la determinazione delle concentrazioni degli inquinanti espressamente indicati per ciascuna specifica attività oggetto dell'autorizzazione in via generale nel paragrafo 5, e devono essere **eseguiti ciascuno mediante almeno un prelievo** (costituito da almeno tre campionamenti), fatto salvo quanto espressamente indicato nelle specifiche AVG per alcune particolari operazioni.

I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere conservati dal gestore per un periodo di 15 anni dalla data di effettuazione degli autonomi controlli.

1.3.5 Attività esistenti soggette ad autorizzazione a seguito di ampliamento

Nel caso di ampliamento di un'attività precedentemente non soggetta ad autorizzazione (in quanto sotto soglia) che comporti l'assoggettabilità dell'intera attività, tutti gli impianti devono essere dichiarati nello specifico allegato tecnico.

Per le unità produttive e/o termiche nuove od oggetto di modifica sostanziale, devono essere seguite le **procedere descritte rispettivamente ai paragrafi 1.3.1 e 1.3.3**.

Per le unità produttive e/o termiche già in esercizio il gestore, **entro un anno** dalla data di messa a regime del primo degli impianti nuovi o oggetto di modifica) deve **effettuare autonomi controlli** dandone **preventiva comunicazione** al Settore Autorizzazione e Controlli dell'Agenzia provinciale protezione ambiente ed al comune territorialmente competente. Detti autonomi

controlli, devono essere eseguiti ciascuno mediante **almeno un prelievo, costituito da almeno tre campionamenti consecutivi che siano rappresentativi di almeno un'ora di funzionamento dell'impianto.** I campionamenti devono essere effettuati secondo le prescrizioni dei metodi individuati nell'autorizzazione, o quando non indicato, secondo le prescrizioni dei metodi stabiliti dall'appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

I certificati di analisi, firmati da un tecnico abilitato, devono essere conservati dal gestore per un periodo di 15 anni dalla data di effettuazione degli autonomi controlli.

2 Altre prescrizioni

2.1 Valori limite di emissione

Tutte le emissioni presenti nell'insediamento (ad esclusione di quelle derivanti dagli impianti di sicurezza ed emergenza) devono essere conformi ai limiti di accettabilità stabiliti dalla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Tali limiti sono integrati con i limiti relativi agli inquinanti espressamente indicati per ciascuna specifica attività oggetto dell'autorizzazione in via generale nel paragrafo 5 "*Valori limite di emissione e sostanze oggetto di autonomo controllo*", validi qualora più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla suddetta tabella B allegata al T.U.L.P.

2.2 Autonomi controlli sulle emissioni convogliate

2.2.1 Modalità di effettuazione degli autonomi controlli

Il gestore deve effettuare i prescritti autonomi controlli sulle emissioni convogliate relativamente alle lavorazioni ed agli inquinanti specifici indicati nella tabella riportata nel paragrafo 5 di ciascuna attività autorizzata in via generale.

Per l'esecuzione degli autonomi controlli devono essere impiegati i metodi di campionamento e di analisi delle emissioni di seguito descritti:

PARAMETRO	NORMA	TITOLO
Velocità -Portata - Pressione e Temperatura: Manuale	UNI EN ISO 16911-1:2013	Emissioni da sorgente fissa – Determinazione manuale ed automatica della velocità e della portata di flussi in condotti – Parte 1: Metodo di riferimento manuale
ACIDO CLORIDRICO (HCl) e CLORURI GASSOSI	UNI EN 1911:2010	Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in massa di cloruri gassosi espressi come HCl – Metodo di riferimento normalizzato
ACIDO CLORIDRICO (HCl) E COMPOSTI INORGANICI DI CLORO	D. M. 25/08/2000 all. II	Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203
Carbonio Organico Totale (C.O.T.)	UNI EN 12619:2013	Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione di massa del carbonio organico totale in forma gassosa – Metodo in continuo con rivelatore a ionizzazione di fiamma
COV – COME SINGOLI COMPOSTI	UNI CEN TS 13649:2015	Emissione da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in massa di singoli composti organici in forma gassosa- Metodo per adsorbimento seguito da estrazione con solventi o desorbimento termico
MERCURIO TOTALE	UNI EN 13211:2003	Qualità dell'aria -Emissioni da sorgente fissa: Metodo manuale per la determinazione della concentrazione di mercurio totale

PARAMETRO	NORMA	TITOLO
MONOSSIDO DI CARBONIO (CO)	UNI EN 15058:2017	Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione massica di monossido di carbonio – Metodo di riferimento normalizzato: spettrometria ad infrarossi non dispersiva
METALLI	UNI EN 14385:2007	Emissioni da sorgente fissa – Determinazione dell'emissione totale di As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Tl e V
OSSIDI DI ZOLFO (SOX)	UNI EN 14791:2017	Emissione da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione massica di ossidi di zolfo – Metodo di riferimento normalizzato
	D. M. 25/08/2000 all. II	Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO2 e NO2
POLVERI TOTALI	UNI EN 13284-1	Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione in massa di polveri in basse concentrazioni – Parte 1: Metodo manuale gravimetrico
VAPORE ACQUEO/UMIDITÀ	UNI EN 14790:2017	2017 Emissioni da sorgente fissa – Determinazione del vapore acqueo nei condotti – Metodo di Riferimento normalizzato
ACIDO SOLFIDRICO (H2S)	UNI 11574:2015	Emissioni da sorgente fissa – Campionamento e determinazione di idrogeno solforato (H2S) negli effluenti gassosi
AMMONIACA (NH3)	UNI EN ISO 21877:2020	"Emissioni da sorgente fissa - Determinazione della concentrazione di massa dell'ammoniaca - Metodo manuale"
FLUORURI GASSOSI E PARTICELLAR	UNI 10787	Misure alle emissioni: Determinazione contemporanea dei fluoruri gassosi e particellari – Metodo potenziometrico
	D. M. 25/08/2000 all. II	Aggiornamento dei metodi di campionamento, analisi e valutazione degli inquinanti, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203
OSSIDI DI AZOTO (NOX)	UNI EN 14792	Emissioni da sorgente fissa – Determinazione della concentrazione massica di ossidi di azoto – Metodo di riferimento normalizzato: chemiluminescenza
	D. M. 25/08/2000 all. II	Rilevamento delle emissioni in flussi gassosi convogliati di ossidi di zolfo e ossidi di azoto espressi rispettivamente come SO2 e NO2

Per quanto non disposto dalla precedente tabella, si deve fare riferimento ai metodi di campionamento e di analisi delle emissioni ed i criteri per la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite stabiliti dall'appendice alla tabella B allegata al T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

Tenuto conto della complessità di alcune lavorazioni a ciclo discontinuo e/o di breve durata, sono fatte salve procedure particolari di verifica del rispetto dei valori limite di emissione riportata all'interno delle specifiche autorizzazioni a carattere generale.

2.2.2 Autonomi controlli periodici

Fatte salve eventuali diverse prescrizioni riportate nel paragrafo 5 delle autorizzazioni relative a specifiche attività, sulle emissioni in atmosfera derivanti dagli impianti oggetto dell'autorizzazione in via generale, nel periodo di validità della stessa, non sono richiesti autonomi controlli periodici.

2.2.3 Mitigazione delle emissioni in forma diffusa

Fatto salvo quanto prescritto dalle singole AVG, per la gestione delle aree che danno origine ad emissione in forma diffusa e che sono implicitamente autorizzate con l'adesione in via generale (1.2.1 Emissione In forma diffusa) devono essere osservate le seguenti prescrizioni:

- i piazzali di manovra, la viabilità interna e le aree maggiormente soggette al transito di mezzi di trasporto devono, compatibilmente con le lavorazioni svolte, essere adeguatamente pavimentati e, se necessario, umidificati, assicurando la periodica manutenzione e pulizia con particolare attenzione ai periodi più siccitosi e ventosi; inoltre, ove necessario devono essere predisposti adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dall'insediamento;
- deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali non pavimentati, mediante l'apposizione di idonea segnaletica;
- gli stoccaggi all'aperto di materie prime che potenzialmente possono generare materiale polverulento, devono essere opportunamente gestiti per evitarne la dispersione; in particolare devono essere adeguatamente riparati o protetti dalle azioni eoliche, ovvero, ove necessario, umidificati sulla superficie esposta, si devono evitare accumuli di materiali polverulenti derivanti dalle materie prime e non più compatibili con il ciclo produttivo cui è destinata originariamente la materia prima, mediante rimozione puntuale o periodica pulizia dell'area;
- durante il trasporto di materiali o rifiuti polverulenti il carico degli automezzi deve essere opportunamente coperto;
- i sistemi di mitigazione e di contenimento delle emissioni diffuse devono essere mantenuti in continua efficienza.

2.3 Criteri di manutenzione

Le apparecchiature ed i macchinari devono essere sottoposti a periodica manutenzione, attenendosi alle indicazioni fornite dal costruttore; in particolare gli interventi manutentivi degli eventuali sistemi di abbattimento posti a presidio delle emissioni convogliate e dei sistemi di contenimento e/o mitigazione delle emissioni diffuse devono garantirne il mantenimento in continua efficienza. Il gestore deve **conservare** e rendere disponibile, per un periodo di **almeno 5 anni**, copia della **documentazione atta a dimostrare la corretta manutenzione e gestione** degli impianti e dei sistemi di abbattimento.

3 Raccomandazioni

3.1 Subentri nella gestione dell'insediamento

L'autorizzazione ha effetto nei confronti di chiunque subentri, a qualsiasi titolo, nella gestione dell'insediamento, il subentrante è tenuto a **comunicare, entro 60 giorni dalla data di effettivo subentro[4] nell'attività (art. 8 comma 4 del TULP)**, al Settore Autorizzazione e Controlli dell'Agenzia provinciale protezione ambiente, ed al comune territorialmente competente **l'avvenuto trasferimento** della gestione.

Si rappresenta che, la mancata comunicazione del predetto subentro, comporta l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 47, comma 1, lettera d) del TULP.

3.2 Modifiche non sostanziali dell'insediamento

Qualsiasi modifica degli impianti dell'insediamento, rispetto a quanto dichiarato in fase di adesione alla via generale devono essere preventivamente comunicate dal gestore al Settore Autorizzazione e Controlli dell'Agenzia provinciale protezione ambiente, ed al comune territorialmente competente, allegando eventuale documentazione utile ai fini della valutazione in

4 Per subentro si intende variazione nella visura camerale di CF o P.IVA.

ordine alla effettiva non sostanzialità da parte del Settore Autorizzazione e Controlli dell'Agenzia provinciale protezione ambiente.

Sono non sostanziali le modifiche che non comportano aumenti o variazioni qualitative delle emissioni già autorizzate, che non ne alterano le condizioni di convogliabilità tecnica o che non introducano effetti significativi e negativi sull'ambiente.

Trascorsi **60 giorni**, in assenza di pronuncia da parte del Settore Autorizzazione e Controlli dell'Agenzia provinciale protezione ambiente, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata.

3.3 Anomalie di funzionamento e guasti

In caso di anomalie di funzionamento degli impianti o avarie ai sistemi di abbattimento il gestore deve sospendere immediatamente le lavorazioni collegate, osservando altresì le disposizioni dell'art. 42 del T.U.L.P. in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti.

3.4 Condotti di scarico

In conformità alle disposizioni dell'articolo 270, commi 4 e 5, del D.Lgs. 152/2006, emissioni derivanti da impianti simili ed aventi caratteristiche chimico-fisiche omogenee devono, ove possibile, essere convogliate in un unico condotto di scarico.

I condotti convoglianti le emissioni in atmosfera (ad esclusione di quelli relativi agli eventuali impianti di sicurezza ed emergenza) devono essere realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera secondo le prescrizioni stabilite da eventuali norme in materia derivanti da regolamenti comunali o fissate dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto che, sotto il profilo tecnico, è opportuno che il punto di emissione risulti almeno 1 metro più elevato rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri ed alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri.

3.5 Punti di prelievo

Ciascun condotto convogliante le emissioni in atmosfera (ad esclusione di quelli relativi agli impianti di sicurezza ed emergenza), deve essere dotato di **uno o più fori di prelievo in posizione idonea** (secondo le indicazioni del disegno allegato), in corrispondenza dei quali devono essere realizzate tutte le opere che consentano, al personale addetto ai controlli, l'accesso e l'esecuzione di campionamenti dell'effluente gassoso, in conformità alle norme di sicurezza e igiene del lavoro vigenti.

I fori di prelievo, in funzione della dimensione del condotto, devono essere realizzati sulla base delle seguenti indicazioni:

<u>Condotti a sezione circolare</u>:

- se il diametro è ≤ 50 cm è sufficiente la presenza di un solo foro di prelievo;
- se il diametro è > 50 cm devono essere realizzati 2 fori di prelievo disposti a 90°.

<u>Condotti a sezione rettangolare</u>:

- se il lato minore è ≤ 50 cm è sufficiente la presenza di un solo foro di prelievo posto al centro del lato minore stesso;
- se il lato minore è > 50 cm devono essere realizzati almeno 2 fori di prelievo disposti a 1/4 e 3/4 del lato minore stesso.

Se il lato maggiore ha una lunghezza superiore ad 1,5 metri devono essere realizzare altrettanti fori di prelievo sul lato minore contrapposto, al fine di potere ispezionare l'intera sezione da lati opposti del condotto.

3.6 Accesso agli impianti

Il gestore deve consentire agli addetti ai controlli l'effettuazione in condizioni di sicurezza, di sopralluoghi, prelievi e rilevamenti, agli impianti ed ai luoghi dove avvengono le lavorazioni o gli eventuali stoccaggi, nonché ai punti di prelievo predisposti sui condotti di emissione. In quest'ultimo caso, tenuto conto delle condizioni di rischio intrinsecamente legate ai lavori in quota, il gestore deve predisporre tutti gli opportuni dispositivi di sicurezza per poter garantire l'accesso e lo stazionamento del personale e dell'attrezzatura necessaria all'esecuzione delle verifiche, come ad esempio, parapetti e/o sistemi anticaduta.

3.7 Coordinamento con altre normative

Fatte salvo le autorizzazioni riguardanti il regolamento AUT, che devono essere necessariamente ricomprese nel provvedimento di autorizzazione, il gestore è tenuto ad acquisire tutte le altre autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività, ed in particolare, ove necessario, le autorizzazioni in materia di sicurezza e di prevenzione incendi, nonché in materia di urbanistica e di edilizia.

TRONCHETTO FILETTATO

da predisporre sul condotto di scarico
per il prelievo degli effluenti gassosi

SCALA 1:1

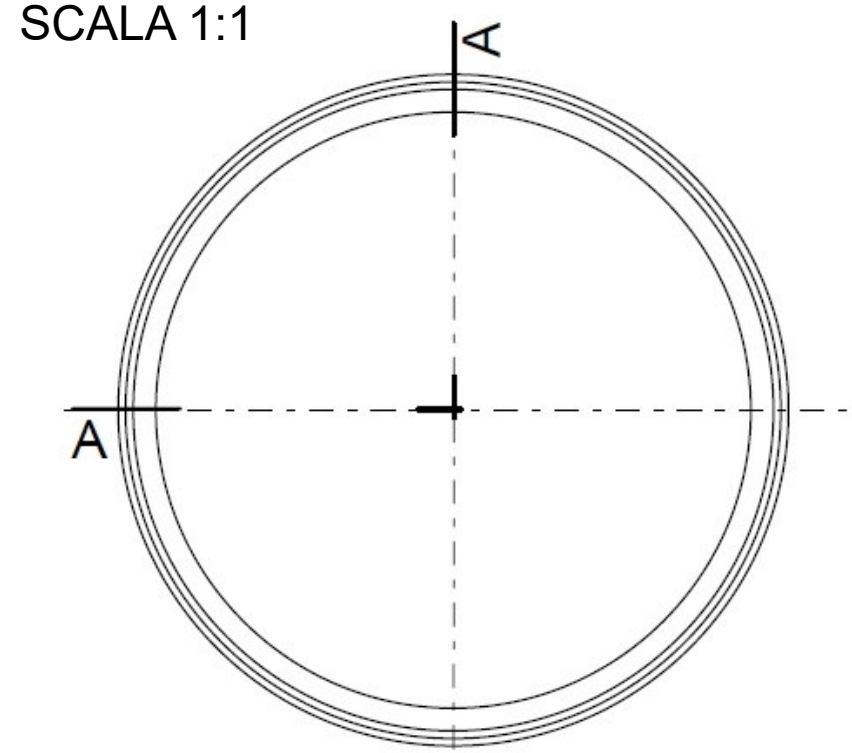

Il punto di prelievo deve essere posizionato in un tratto di condotto rettilineo a sezione costante, possibilmente verticale, ad almeno 5 diametri idraulici a valle ed almeno 2 diametri idraulici a monte di qualsiasi discontinuità.

In casi eccezionali tali distanze possono essere ridotte rispettivamente a 4 e 1,5 diametri.

La distanza a monte può essere ulteriormente ridotta in presenza di un raddrizzatore di flusso dimensionato secondo le norme tecniche di riferimento.

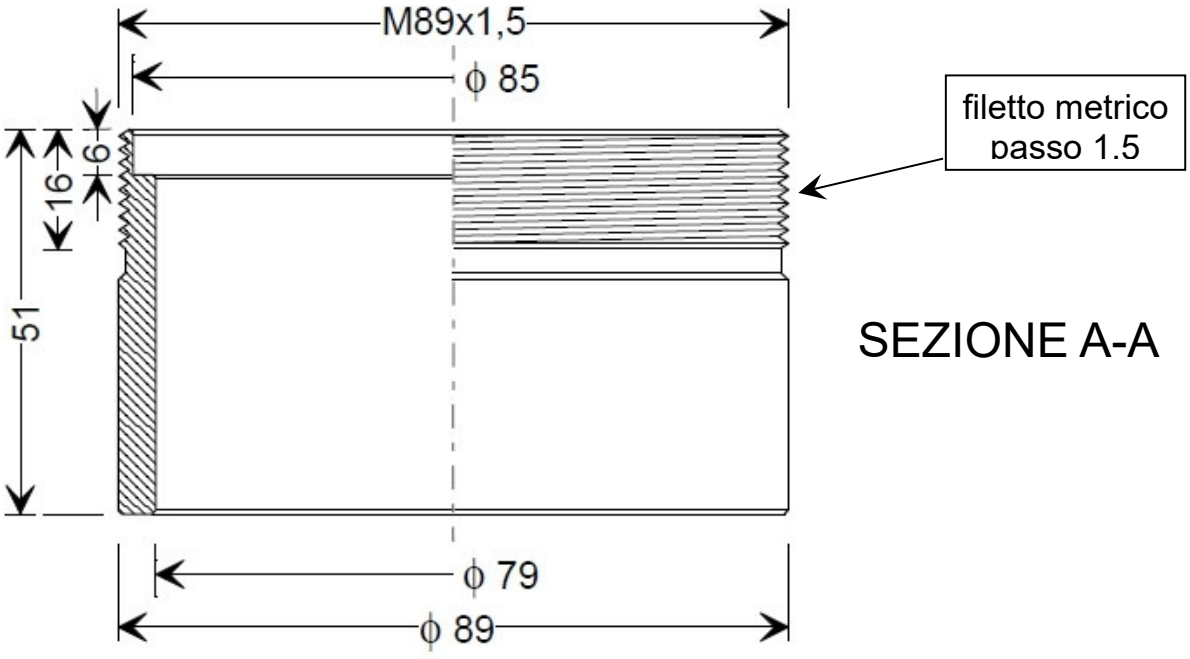

SEZIONE A-A